

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 449-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1965

---

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea  
adottata a Torino il 18 ottobre 1961

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Carta sociale europea sottoposta alla ratifica del Senato ha la sua prima origine nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale della Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Detta Convenzione, premesso che la dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, tende ad assicurare il riconoscimento e l'applicazione universale ed effettiva dei Diritti che vi sono enunciati, ritiene che sia compito del Consiglio d'Europa di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo sia la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali.

La Convenzione riafferma la fede degli Stati membri del Consiglio d'Europa nelle libertà fondamentali costituenti il fondamento della giustizia e della pace e sul mantenimento delle quali riposano fundamentalmente i regimi politici veramente democratici e la comune concezione e il comune rispetto dei diritti dell'uomo.

La Convenzione riafferma la volontà e la risoluzione degli Stati membri, in quanto animati dallo stesso spirito e dotati di un patrimonio comune di ideali e di tradizioni politiche, di prendere le misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

Sulla base delle norme contenute nei 66 articoli della citata Convenzione e nei sei articoli del Protocollo Addizionale, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno redatto la Carta sociale europea in esame, firmata a Torino il 18 ottobre 1961.

I diritti enunciati dalla Carta sociale si riferiscono a cinque grandi gruppi di principi ed interessi socialmente rilevanti, che possono essere schematicamente raggruppati nelle seguenti categorie:

1) *tutela del lavoro e delle condizioni in cui esso si svolge* (equità di retribuzione —

diritto al lavoro — sicurezza ed igiene delle condizioni di lavoro, eccetera);

2) *libertà sindacale* (diritto di associazione, di contrattazione, di azione collettiva e diritto di sciopero)

— per quanto attiene al diritto di sciopero esso è riconosciuto nei limiti in cui è ammesso dalle leggi nazionali di tutela dell'ordine pubblico sempre che queste non contrastino con lo spirito della Carta. Trattasi ad ogni modo del primo caso di riconoscimento internazionale di tale diritto;

3) *protezione del lavoro dei minori, degli adolescenti e delle donne;*

4) *diritto ad una efficiente organizzazione di un sistema di formazione professionale;*

5) *diritto alle prestazioni medico-sanitarie, all'assistenza sociale, alla protezione sociale ed al riadattamento sociale al lavoro.*

Inoltre alcuni specifici articoli riconoscono a ciascun cittadino il diritto alla libertà di esercizio di attività lavorative sul territorio delle altre parti contraenti, nonché il diritto dei lavoratori migranti ad una adeguata assistenza sociale.

Al fine di assicurare l'attuazione dei principi sopraccennati ogni Stato, secondo le disposizioni della Carta stessa, si impegna a considerarsi internazionalmente obbligato a dare attuazione ad almeno 10 sui 19 principi generali enunciati dalla Carta sociale, ovvero ad almeno 45 paragrafi della seconda parte della Carta che si riferisce alle condizioni di funzionamento dello strumento stesso.

Dei 10 principi da ratificare come minimo, almeno 5 debbono essere scelti fra quelli enunciati nella surriportata classificazione.

Il nostro Governo si è fatto propugnatore dell'adesione completa ed integrale a tutto il contesto della Carta, tenuto conto del notevole contributo dato dall'Italia alla redazione del documento e del valore fondamentale che esso riveste nel quadro della evoluzione politica e sociale che si desidera assicurare al Paese. Tale propensione è stata chiaramente espressa dai delegati italiani in occasione della seduta del « gruppo delle

questioni sociali » della Comunità economica europea, tenutasi il 27 novembre 1962 al fine di un coordinamento degli atteggiamenti degli Stati membri della CEE in vista della ratifica della Carta sociale europea.

L'interesse italiano all'adesione, la più lata possibile, allo strumento in questione, è stato espresso anche in sede OIL ove è stata svolta ogni opportuna azione al fine di convincere gli Stati che ancora non lo hanno fatto ad una ratifica dello strumento.

È fra l'altro da rilevare, a tal ultimo proposito, la grande analogia fra le norme fondamentali della Carta sociale e le norme delle Convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro redatte in sede OIL, tanto che la stessa Carta si richiama esplicitamente all'articolo 12 della Convenzione n. 102 sulla sicurezza sociale, ratificata anche dall'Italia.

La 3<sup>a</sup> Commissione ritiene che la Carta sociale europea debba essere approvata dal Parlamento.

La Repubblica italiana si è costituita e opera su una Carta costituzionale che contiene i principi stessi della Carta sociale ed è di data notevolmente anteriore ad essa. In un acuto e completo raffronto delle norme della Carta sociale europea e della Costituzione italiana, la relazione ministeriale che

accompagna il disegno di legge dà la dimostrazione della rispondenza di contenuto tra questi due fondamentali codici di vita sociale ed economica del popolo italiano. Ogni altra aggiunta su questo argomento è, dunque, superflua.

La detta dimostrazione è, peraltro, la innegabile riprova che i principi della Carta sono già compresi nei principi della Costituzione e che, pertanto, tutta la politica dello Stato italiano, all'interno e nei rapporti internazionali, deve essere sempre decisamente diretta nel senso di quei principi.

La legislazione italiana susseguente alla Costituzione attua gli stessi principi e lungo sarebbe enumerare tutte le disposizioni che assicurano al cittadino italiano l'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana e del lavoro.

Non va negato che strada da percorrere in questo settore ve ne sia ancora. Parlamento e Governo debbono ritenersi impegnati a proseguire nei compiti assegnati loro dalla Costituzione e riaffermati dalla Carta sociale europea e condurli a termine nel modo più rapido.

È in questo spirito che la 3<sup>a</sup> Commissione chiede che il disegno di legge sia approvato.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Carta sociale europea a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 35 della Carta stessa.